

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 3042

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati SAVIO, RABINO e TORCHIO**

*(V. Stampato Camera n. 5008)*

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 novembre 1991*

—————

**Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli**

—————

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di idoneità alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 20 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti a sanatoria mediante ammissione a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.

2. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1, i possessori dei rimorchi di cui al medesimo comma devono presentare una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante le caratteristiche tecniche, costruttive e di idoneità alla circolazione stradale dei rimorchi o la dichiarazione rilasciata all'atto della vendita da parte della ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche.